I.I.S. "Palazzolo Acreide"
Prot. 0020975 del 11/12/2021
09 (Uscita)

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Istituto Istruzione Superiore "Palazzolo Acreide"

Liceo delle Scienze Umane • Liceo Linguistico • Liceo Classico • Liceo Artistico • Tec. Industriale • Prof. Agrario • Prof. Alberghiero

Circolare n. 179

Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

VISTO l'art.2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 che introduce l'art.4-ter al sopra citato D.L. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021;

VISTO, in particolare, le disposizioni al comma 3 dell'art. 4-ter del sopra citato D.L. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021;

COMUNICA

che, ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021, è stato esteso al personale scolastico l'obbligo vaccinale come previsto dall'art. 3-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 1 del D.L. 172/2021.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute ed "entro i termini di validità delle certificazioni verdiCOVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 52del 2021" (cfr. art.2 comma 1 DL172/2021).

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività del personale scolastico. Il dirigente scolastico assicura il rispetto dell'obbligo vaccinale verificandone immediatamente l'adempimento mediante l'acquisizione delle informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il DPCM di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il dirigente scolastico invita, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

PALAZZOLO ACREIDE
Via A. Uccello, s.n.c.
96010
Palazzolo Acreide (SR)
Tel. 0931 882325
Fax 0931 876494
sris003005@istruzione.gov.it
sris003005@pec.istruzione.it
polivalentepalazzolo.edu.it
Cod. Min. SRIS003005
P. Iva/C.F. 93034000898
Cod. Univoco UFAGLK

- la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione,
- oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4, c. 2 del D.L. 44/2021 (convertito dalla Legge 76/2021),
- ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione del presente invito,
- o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-ter c. 1 del D.L. 44/2021.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione il dirigente scolastico accerterà l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne darà immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento **determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro**. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati**. La sospensione è efficace fino alla comunicazione, da parte dell'interessato al Dirigente Scolastico, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui all'art. 4-ter comma 6 del D.L. 44/2021, introdotto dall'art.2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, ferme restando le conseguenze disciplinari. La sanzione amministrativa è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

L'informativa sul trattamento dei dati personali sarà aggiornata sul sito internet della scuola alla sezione "privacy e protezione dei dati" prima che il trattamento inizi e, comunque, entro il 15 Dicembre 2021.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Palazzolo Acreide (SR)

Il Dirigente Scolastico
Enzo Michelangeli